SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 967-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE SICA)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, SALERNO, BEVILACQUA e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 967 a firma dei senatori Santalco ed altri ha, come fine precipuo, quello di risolvere definitivamente l'annoso problema in cui si dibattono le popolazioni interessate — intendendosi per queste gli abitanti dei piccoli comuni e delle isole con sedi notarili — e la categoria degli esercenti le funzioni notarili, di cui all'articolo 6 della legge sull'ordinamento del notariato.

In quest'ottica il disegno di legge, così come proposto dai suoi presentatori, mira a dare un definitivo assetto a coloro i quali hanno esercitato le funzioni notarili (impropriamente indicati come « notai temporanei » e nel testo del disegno di legge e nella relazione che l'accompagna) ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e ad ovviare alla carenza del servizio notarile in località disagiate e lontane dai grandi centri e quindi da sedi notarili.

Occorre al riguardo chiarire che in base all'articolo 5 della legge n. 89 del 1913 per ottenere la nomina a notaio è necessario, oltre che essere forniti della laurea in giurisprudenza ed avere svolto la pratica per il prescritto periodo presso notaio, avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile. Ed è noto che l'esame in questi ultimi anni ha assunto toni di sempre più severa selezione, di tal che esso viene considerato tra i più difficili da superarsi; ciò è dovuto da una parte al gran numero di concorrenti (la possibilità di sostenerlo senza ostacoli fino all'età di 50 anni fa aumentare di anno in anno gli aspiranti al notariato); dall'altra alla necessità di effettuare una selezione rigorosa in vista delle funzioni di pubblico ufficiale che vengono dalla legge attribuite al professionista.

Di questo principio rigoroso dell'ammissione solo tramite concorso alla professione notarile la citata legge n. 89 del 1913 sull'ordinamento del notariato, costituisce una deroga il disposto di cui all'articolo 6, in base al quale nelle isole, dove non esiste alcun notaio, e nei comuni o frazioni di comune, ove ugualmente non esiste alcun notaio o che per le condizioni topografiche o di viabilità non possono agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaio, si può, scegliendo tra coloro che hanno i requisiti per la nomina o comunque fra i residenti del luogo che siano reputati di sufficiente idoneità, procedere ad autorizzazioni temporanee all'esercizio delle funzioni notarili.

Per comprendere lo spirito di tale disposizione bisogna andare a ritroso nel tempo fino all'anno di emanazione della legge sull'ordinamento del notariato, che rimonta all'ormai lontano 1913 quando i mezzi di comunicazione erano ancora primordiali ed il sistema viario così poco sviluppato, da rendere talora impresa veramente ardua il raggiungere, dal capoluogo, una frazione distante anche solo pochi chilometri in particolare in alcuni mesi invernali, quando l'innevamento rendeva assolutamente impraticabili le strade di montagna. A loro volta le isole, nello stesso periodo, restavano completamente separate dal continente, perchè le vecchie navi solitamente usate per assicurare i collegamenti con le isole minori non riuscivano a prendere il largo quando il mare assumeva toni minacciosi.

È per questi motivi che nel passato l'istituto dell'esercente funzioni notarili ha avuto ampia applicazione; e bisogna riconoscere che, se non fosse stato per questa benemerita categoria di cittadini, i disagi delle popolazioni interessate sarebbero stati enormi e si sarebbe creata un'incertezza nei rapporti giuridici gravemente pregiudizievole per le popolazioni medesime.

Ma nessuno penserà di poter considerare ancora oggi valide le motivazioni che portarono il legislatore dell'epoca ad approvare il testo dell'articolo 6 della legge n. 89 del 1913. Ad un sistema viario quasi inesi-

stente si è sostituita oggi una delle più ampie e ramificate reti stradali, che portano l'utente anche nei centri più piccoli e disagiati; e quasi dovunque i comuni montani, una volta isolati e costretti a vivere per lunghi mesi dell'anno una vita autarchica, si sono completamente trasformati, sono diventati stazioni climatiche ricercate, sono collegati con autostrade o superstrade alle più importanti città, mentre i mezzi di comunicazione hanno avuto lo sviluppo sotto gli occhi di tutti.

Alle piccole isole di una volta prive di ogni collegamento, lontane non soltanto in senso geografico dal continente (tanto che l'arrivo di un vaporetto era un giorno di festa grande ed il turista veniva considerato un personaggio) si contrappongono le isole di oggi, meta continua di turisti, con uno sviluppo economico e sociale in progressiva ascesa, collegate alla terra ferma non più da vecchie navi, ma da moderni mezzi di trasporto come veloci aliscafi, capaci di vincere anche le più forti mareggiate.

È sorta, quindi, spontanea in Commissione la domanda se sia ancora da considerarsi attuale l'istituto dell'esercente funzioni notarili, nella configurazione impressagli dalla legge del 1913 o se non sia al contrario opportuno procedere ad una sua completa revisione se non alla sua abolizione.

Non vi è dubbio che essi, per il periodo in cui hanno svolto tali funzioni, hanno avuto gli stessi obblighi, gli stessi doveri, le stesse incombenze dei notai, senza averne lo *status* e senza fruire dei vantaggi derivanti dall'esercizio delle funzioni predette.

Incombe agli esercenti le funzioni notarili l'obbligo di aprire, entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di nomina presso il Consiglio notarile, l'ufficio nel luogo loro assegnato; essi vengono poi iscritti nel ruolo dei notai esercenti nel distretto; sono sottoposti alle normali ispezioni, così come i notai; versano alla Cassa nazionale del notariato il 20 per cento degli onorari percepiti oltre, quando ne ricorrono gli estremi, il contributo progressivo alla stessa Cassa; versano le tasse all'archivio notarile. Di contro, come posto in luce nella relazione che accompagna il testo dei proponenti, non hanno alcuna prospettiva sicura per il loro avvenire, nè godono di alcuna garanzia previdenziale; anche se al pari dei notai nella stessa misura ne sopportano gli oneri. Infatti essi non sono ammessi al trattamento pensionistico previsto per i notai cessati dall'esercizio o defunti e per loro famiglie, in quanto il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ha sempre considerato non applicabile nei loro confronti tali provvidenze, perchè non espressamente previste dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, onde la questione di incostituzionalità di tale disposizione, sollevata dal tribunale di Roma e decisa, favorevolmente per la ricorrente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1981, la quale ha stabilito che pur non acquisendo lo *status* professionale dei notai nominati a seguito di pubblico concorso, gli incaricati *ex* articolo 6 sono ad essi pienamente accomunati nell'esercizio delle funzioni e quindi sul piano concreto dell'attività lavorativa: alla quale fa appunto riferimento, ai fini previdenziali, la norma di carattere generale dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione.

Ancor prima della pubblicazione di tale sentenza l'orientamento della Commissione giustizia del Senato si era concretizzato lungo due direttici fondamentali:

l'esclusione del diritto alla nomina a notaio di coloro che hanno esercitato le funzioni notarili, ritenendosi irrinunciabile il requisito, prescritto dalla legge sull'ordinamento del notariato, del superamento di apposito esame di idoneità;

il riconoscimento del diritto a tutte le provvidenze previste dal decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, anche per detta benemerita categoria di cittadini.

Ed in base a tale orientamento la stessa Commissione giustizia ha profondamente innovato il testo del disegno di legge.

Sono stati soppressi gli articoli 1 e 2; di questi, il primo prevede la nomina a notaio dei cosiddetti « notai temporanei », che avessero esercitato da almeno 20 anni le funzioni notarili (purchè muniti dei requisiti

stabiliti dall'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89) ed il secondo l'assegnazione dei notai così nominati alle sedi ove avessero esercitato le funzioni. È da considerare a tal proposito che si sarebbe implicitamente modificata la tabella delle sedi notarili, senza l'osservanza di tutte le prescrizioni che la stessa citata legge, e successive modifiche, espressamente prevede per l'istituzione delle nuove sedi.

Profondamente modificato è poi risultato l'articolo 3 dello stesso disegno di legge. Il testo proposto dalla Commissione prevede espressamente l'estensione, del trattamento pensionistico e dell'indennità di cessazione già previsti per i notai, a coloro che abbiano esercitato le funzioni notarili *ex* articolo 6 della legge n. 89 del 1913, purchè abbiano svolto tali funzioni per almeno 35 anni, o comunque dopo 20 anni di esercizio quando abbiano raggiunto i 65 anni di età; nonchè la reversibilità del trattamento previdenziale anzidetto a favore del coniuge superstite e dei figli orfani e la possibilità di erogare un'indennità *una tantum*, pari al 50 per cento della pensione minima spettante ai notai in esercizio, moltiplicata per il numero degli anni di esercizio delle funzioni, da liquidarsi al raggiungimento del 75° anno di età, a coloro i quali non abbiano maturato il diritto alla pensione al momento dell'entrata in vigore della legge.

All'articolo 4 dello stesso disegno di legge (che prevede l'abrogazione del più volte citato articolo 6 della legge n. 89 del 1913) è stato aggiunto un secondo comma in base al quale il Ministro di grazia e giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge provvederà ad approvare la nuova tabella delle sedi notarili, per la eventuale istituzione di sedi nelle isole e comuni disagiati, con ciò restando definitivamente abolita la categoria degli esercenti temporanei delle funzioni notarili e dandosi un assetto definitivo al problema delle sedi notarili in tali comuni.

SICA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

13 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario agli articoli 1 e 2. Essi infatti violano l'articolo 3 della Costituzione, causando un'irrazionale uguaglianza di trattamento con i notai vincitori di concorso a cui nei futuri trasferimenti si contrapporrebbero i beneficiari del disegno di legge all'esame (vedi articolo 2); ma soprattutto darebbero origine a un ingiusto trattamento a danno di coloro che hanno partecipato ad un concorso per notaio senza poterlo vincere solo perchè il numero dei posti era limitato e non hanno avuto incarichi del tipo di quelli contemplati nel disegno di legge all'esame.

Irrazionale e contraddittorio è anche l'inciso, contenuto tra parentesi nell'articolo 1, dove, mentre si richiedono venti anni di esercizio nella funzione, si considera « per anno anche un periodo annuale inferiore », cioè anche pochi giorni.

La Commissione non ha nulla da osservare invece per quanto riguarda l'articolo 3 ed è favorevole all'emendamento proposto ad esso dal senatore Sica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1356, i notai temporanei che hanno esercitato da almeno venti anni (considerando per anno anche un periodo annuale inferiore) le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono nominati notai, purchè in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della anzidetta legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non abbiano superato, all'entrata in vigore della presente legge, il 55° anno di età.

Art. 2.

I notai così nominati sono assegnati alle sedi in cui hanno esercitato il loro ministero.

Art. 3.

All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è aggiunto in fine il seguente sesto comma:

« Il trattamento economico e previdenziale, previsto nella presente legge, e successive modificazioni, a favore dei notai e delle loro famiglie, deve considerarsi esteso anche a favore di coloro che hanno esercitato le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e delle loro famiglie, a condizione che abbiano svolto le funzioni notarili con continuità e professionalmente ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Soppresso.

Soppresso.

Art. 1.

All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Coloro che abbiano esercitato od esercitino funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, beneficiano del diritto a pensione e all'indennità di cessazione così come previsto per i notai in esercizio, purchè abbiano svolto tali funzioni per 35 anni ovvero quando, dopo 20 anni di esercizio, abbiano raggiunto 65 anni di età.

In caso di mancanza di continuità negli anni di esercizio, il calcolo degli anni viene effettuato sommando i diversi periodi di esercizio; ai fini del computo di ciascun periodo, ove l'anno non sia decorso, la maturazione di un semestre deve intendersi come il decorso di un anno intero.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 4.

È abrogato l'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il trattamento previdenziale così come previsto a favore del coniuge e dei figli orfani dei notai in esercizio è esteso anche a favore degli stessi familiari di coloro che hanno esercitato le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, purchè per questi ultimi sussistano i requisiti di cui al sesto comma del presente articolo.

Ove l'esercente le suddette funzioni non abbia maturato il diritto a pensione, egli potrà ottenere, al compimento del 75° anno di età, un'indennità *una tantum* per un importo pari al 50 per cento della pensione minima spettante ai notai in esercizio moltiplicato per il numero degli anni di esercizio delle funzioni computato come al settimo comma del presente articolo.

In caso di morte, prima del 75° anno di età, di colui che ha esercitato le funzioni notarili senza aver maturato il diritto a pensione, l'indennità di cui sopra spetta al coniuge superstite ed ai figli minori qualora abbiano diritto a pensione ».

Art. 2.

Il diritto alla pensione già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge avrà effetto dalla stessa data purchè, entro un anno da quest'ultima data, sia presentata dall'interessato la domanda per ottenere il trattamento di quiescenza.

Decorso tale termine, il trattamento di quiescenza avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 3.

Identico.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad approvare la nuova tabella delle sedi notarili, per l'eventuale istituzione di sedi nelle isole e comuni disagiati.